

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 11643/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11643 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Fabio Cioffi, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione per l'accertamento dei requisiti psico – fisici, notificato al ricorrente in data 16/07/2019, con il quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo al concorso per il reclutamento di 1851 allievi Agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti

della Polizia di stato pubblicato sulla G. in data 26/05/2017, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 6/11/2019:

del provvedimento del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U. in data 13 agosto 2019 recante pubblicazione delle graduatorie per l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

RILEVATO che parte ricorrente avversa con l'odierno ricorso il giudizio di non idoneità per "Labilità emotiva in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 2 rif. Tab. 1 punto 15", con consequenziale esclusione dalla menzionata procedura selettiva, espresso dalla Commissione competente per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso pubblico in epigrafe;

VISTE le contrarie deduzioni allegate dall'interessato;

CONSIDERATO necessario, al fine del decidere in ordine alla domanda cautelare introdotta in ricorso, disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione;

RITENUTO di incaricare al riguardo il Policlinico Militare di Roma - che

provvederà a mezzo di una commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

RITENUTO altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio;

RILEVATO che con l'atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha gravato anche la graduatoria definitiva della procedura concorsuale e vista l'istanza di integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami e ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio;

CONSIDERATO, a tal proposito, di poter autorizzare, ricorrendone i presupposti, la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'interno di un sunto del ricorso e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito avviati al corso di formazione e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione

in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

RITENUTO di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 18 febbraio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), DISPONE la verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

FISSA il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 18 febbraio 2020.

MANDA alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.